

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999 n. 345
Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

(Pubbl. G.U. 8.10.1999, S.G.,n. 237)

Omissis

Art. 3

L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

“Art. 1.-1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati “minori”, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

Ai fini della presente legge si intende per:

bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;

adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;

orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”.

Omissis

Art. 5

L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n.977, è sostituito dal seguente:

“ Art. 3. - 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”.

Omissis

Art. 7

L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n.977, è sostituito dal seguente:

“ Art.6. – 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro.”

N.B. Vedi testo modificato da D. Lgs.18.8.2000,n.262.

Omissis